

| | |
|--|---|
| <p>Premessa-introduzione</p> <p>ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge, già approvata alla Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2020 nel corso della XVIII legislatura, ha l’obiettivo di favorire la precoce emersione del disagio giovanile, nonché di introdurre misure che possano adeguatamente prevenire e contrastare episodi riconducibili, in particolare, al fenomeno del bullismo in tutte le forme in cui esso si estrinseca, compreso il cosiddetto bullismo informatico o « cyberbullismo</p> <p>L’ispirazione di fondo è quella di promuovere, prima di tutto, interventi di carattere preventivo che tengano in particolare considerazione la valorizzazione di percorsi educativi e rieducativi personalizzati rivolti non solo ai soggetti responsabili di illeciti, ma anche agli autori di condotte che, sebbene non ancora qualificabili come illecito, esprimano aggressività contro persone, animali o cose. Gli episodi di bullismo, così come il fenomeno della devianza minorile perpetrata in gruppo (nel mondo anglosassone individuato con il termine «baby-gang»), sono caratterizzati, infatti, da una consistenza e da una frequenza sempre più preoccupanti.</p> | <p>Siamo d’accordo con questa premessa</p> |
| <p>Inizio pag 2.</p> <p>Per gli studiosi non esiste una definizione univoca di bullismo, sebbene ne siano state proposte diverse.</p> | <p>...ma come tutte le etichette anche quella di “Bullo” e “Bullismo” si prestano a nascondere le vere cause del fenomeno così etichettato, occorre, a nostro parere, una indagine fra tutti gli studenti e nel mondo della scuola in generale, per cambiare questo termine di “Bullo” e Bullismo” di cui alcuni giovani addirittura arrivano a fregiarsi...</p> |
| <p>pag 2</p> <p>Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), uno studente è vittima di bullismo quando subisce, in maniera intenzionale e ripetuta nel tempo, comportamenti aggressivi mirati a provocargli danni e sofferenze, fisicamente o psicologicamente (vittimizzazione), attraverso contatti fisici inopportuni, violenza verbale, aggressioni o manipolazione psicologica.</p> | <p>...noi educatori e pedagogisti ci occupiamo quotidianamente di questo fenomeno e sappiamo già, per esperienza diretta, cosa sia il bullismo, e ci interessa progettare un fare pedagogico - ai fini della prevenzione primaria e secondaria, (al limite terziaria) della vessazione e/o violenza fisica - etichettate come “Bullismo” un termine, per noi, non coerente con il fenomeno che vorrebbe sottendere...in quanto l’ambito epistemologico della pedagogia è quello di integrare il fare esperienziale con i principi scientifici che lo sottendono.</p> |
| <p>Pagina 4</p> <p>Secondo una ricerca di Telefono Azzurro e Doxa Kids (2018), il rischio di incontrare questi fenomeni è percepito sia dai bambini più piccoli (8-11 anni), sia dai ragazzi (12-18 anni). La linea di Ascolto e Consulenza 1.96.96 è da anni punto di riferimento per le richieste di aiuto di bullismo e cyberbullismo. Nell’anno scolastico</p> | <p>..non si risolve il problema con sportelli di ascolto, psicologici occasionali, per intervenire sulle urgenze del fenomeno. Occorre la presenza in ambito scolastico di figure stabili come il pedagogista...che a supporto dei docenti possa attuare un serio piano di intervento sul</p> |

| | |
|--|---|
| <p>2018/2019, il Centro di Ascolto e Consulenza ha gestito più di 1 caso al giorno per fenomeni di bullismo e cyberbullismo. In totale i casi gestiti sono stati 382, 112 casi in più rispetto al medesimo periodo di riferimento per l'anno scolastico 2016-2017 (n. 270).</p> | <p>territorio per la creazione di una "comunità educante" finalizzato alla prevenzione primaria/secondaria...</p> |
| <p>Secondo quanto appare dagli ultimi recenti fatti di cronaca, il fenomeno assume anche nuove forme: interessa diversi ambienti sociali anche extrascolastici e sono numerosi, ormai, gli episodi dei quali rimangono vittime anche persone adulte, tra cui gli stessi docenti. Un'altra realtà preoccupante è rappresentata dalla diffusione di comunità virtuali create tra genitori, spesso con lo scopo di scaricare sulla scuola la responsabilità degli esiti negativi dei comportamenti dei propri figli.</p> | <p>pedagogia dei genitori e degli insegnanti. Per non invadere i reciproci ambiti: occorre risolvere il possibile conflitto con la valorizzazione di ambedue le competenze: le competenze scientifiche disciplinari da parte dei docenti e le competenze educative esperienziali dei genitori. Queste competenze, ambedue necessarie e con pari dignità, devono integrarsi e creare sinergia educativa condivisa, una coeducazione famiglia-scuola dei figli-studenti attraverso incontri di narrazione dove i genitori presentano le doti positive dei propri figli alla scuola. Questo porta ad un netto miglioramento del clima scolastico</p> |
| <p>D'altronde, gli ultimi fatti di cronaca relativi a spiacevoli episodi di bullismo e dicyberbullismo hanno lasciato sbigottita l'intera collettività rendendola più consapevole delle devastanti conseguenze fisiche e psichiche di tali illecite pratiche sulla vittima, a volte indotta persino al suicidio. Ecco perché alcuni comportamenti non possono essere tollerati, ma vanno fermamente contrastati in una società che voglia far valere concretamente i principi e i valori costituzionali della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà sociale.</p> | <p>Siamo d'accordo ma nei fatti non si dà seguito a tale affermazione, in quanto si continua ad escludere i professionisti dell'educazione dalla scuola: i docenti hanno certamente competenze educative ma la loro visione del problema è parziale, perché presi dalle urgenze disciplinari e il poco tempo a disposizione... occorre allora introdurre pedagogisti ed educatori nella scuola</p> |
| <p>Pagina 3 Quest'iniziativa legislativa mira, pertanto, da una parte, a colmare una lacuna ordinamentale che non può continuare a persistere, considerate la gravità e la diffusione che certe forme di bullismo stanno assumendo negli ultimi anni; per altro verso, essa si propone di lanciare un'operazione culturale rivolta ai soggetti di minore età. Questi ultimi devono essere resi edotti del fatto che alcune condotte integrano un fatto di reato connotato da un grave disvalore sociale</p> | <p>Occorre educare alla coscientizzazione del proprio agire, alla riflessione sul proprio agire quotidiano, per saper valutare le conseguenze delle proprie azioni sugli altri. Allora devono essere fornite a tutti i bambini, fin dai primi anni di vita, delle relazioni umane e delle strategie pedagogico-educative che sviluppino la collaborazione, la libertà, l'empatia, l'intelligenza, la creatività, l'autonomia: caratteristiche di una coscienza di specie ancora in divenire.</p> |
| <p>Pagina 5 I genitori tendono a minimizzare, qualificando tali episodi come « scherzi » tra ragazzi, quando sono i loro figli a essere coinvolti in episodi di bullismo, e solo l'11,8 per cento segnala atteggiamenti collaborativi da parte delle famiglie, a seguito della richiesta di aiuto della scuola e degli insegnanti. Il 51,8 per cento dei dirigenti ha organizzato incontri con i genitori sulle insidie del web, avvalendosi prevalentemente del supporto delle Forze di polizia</p> | <p>APEI propone forme di coeducazione per i figli-studenti, tra docenti e genitori per la realizzazione del "patto educativo scuola, famiglia, ente locale"</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(69,4 per cento) e di psicologi od operatori delle aziende sanitarie locali (49,9 per cento).</p> <p>Nonostante l'impegno delle scuole, non vi è stata un'equivalente risposta delle famiglie, la cui partecipazione è risultata bassa nel 58,9 per cento dei casi, media nel 36 per cento e alta in un marginale 5,1 per cento di scuole. Davanti a tali fenomeni i genitori restano spesso impotenti, ignorando in molti casi gli strumenti d'intervento più adeguati. Per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è essenziale il rafforzamento del ruolo educativo dei genitori, che, con i loro comportamenti, costituiscono un modello per i figli.</p> | |
| <p>Pagina 5</p> <p>In questo quadro, il ruolo delle famiglie e della scuola deve essere centrale. Da una parte, le famiglie, consapevoli della gravità di questi fenomeni, devono adempiere in maniera responsabile ai loro obblighi educativi; in questo senso la presente proposta di legge potrebbe considerarsi anche attuazione del principio contenuto nell'articolo 30 della Costituzione, là dove pone a carico dei genitori il dovere, e non solo il diritto, di educare i propri figli.</p> | <p>Poiché uno degli ambiti nei quali il "bullismo" si manifesta più frequentemente è la scuola (ma può interessare anche lo sport), tra le azioni più significative e fruttuose che possono essere messe in atto vanno segnalate attività che sono in grado di coinvolgere i genitori in forme di coeducazione dei figli previste dal "patto educativo scuola, famiglia, ente locale" per promuovere, anche grazie alla creazione di gruppi di narrazione fra genitori ed insegnanti, un clima più sereno ed empatico non solo in classe ma in tutta la scuola. Dunque la famiglia e la scuola in sinergia e col sostegno del pedagogo e dell'educatore socio-pedagogico, la cui presenza a scuola è sempre più necessaria, possono, grazie ad un intervento educativo mirato, prevenire le forme di maltrattamento tra studenti senza più ricorrere alle etichette di "Bullo" e "Bullismo"</p> |
| <p>pagina 8</p> <p>introduce il nuovo articolo 4-bis, il quale prevede che le regioni possano adottare iniziative volte a fornire – anche attraverso convenzione con gli uffici scolastici regionali – alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Il servizio suddetto è finalizzato a favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi e a prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;</p> <p>interviene sull'articolo 5, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. La riforma prevede che a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe. Nei casi più gravi, ovvero di condotte reiterate, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati</p> | |
| <p>L'articolo 1 interviene sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione.</p> | |
| <p>Per quanto riguarda la pena applicabile al reato di atti persecutori, è opportuno ricordare l'inasprimento operato dalla recente legge n.69 del 2019 (cosiddetta legge sul codice rosso), che ha previsto la reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi.</p> | <p>D'accordo che occorre anche punire, ma a noi educatori e pedagogisti interessa prima di tutto educare alla relazione e alla riflessione individuale e collettiva per prevenire...il fenomeno</p> |
| <p>modifica l'articolo 4, relativo alle linee di orientamento che deve emanare il Ministero dell'istruzione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, estendendo anche in questo caso il campo d'applicazione di questo strumento alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Stabilisce inoltre che le linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni isti-tuto scolastico;</p> | <p>manca in questa fase un intervento PROPRIAMENTE EDUCATIVO PREVENTIVO coordinato dall'unità di pedagogia scolastica, che oltre a strategie e metodologie pedagogiche e/ o neuropsicopedagogiche, può attivare una rete territoriale a supporto delle famiglie in un'ottica di prevenzione primaria o secondaria (pedagogista dell'ente locale, in collegamento con i servizi sociali e altri enti del terzo settore).</p> |
| <p>introduce il nuovo articolo 4-bis, il quale prevede che le regioni possano adottare iniziative volte a fornire – anche attraverso convenzione con gli uffici scolastici regionali – alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Il servizio suddetto è finalizzato a favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi e a prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; interviene sull'articolo 5, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. La riforma prevede che a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe. Nei casi più gravi, ovvero di condotte reiterate, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle</p> | <p>Patto educativo scuola famiglia ente locale</p> |

vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le autorità competenti per l'adozione delle misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni;

la legge n.888, dopo aver sostituito la definizione di minore travolto con quella di «**minore irregolare per condotta o carattere**», ha introdotto e ha messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quale attività di sostegno e controllo della condotta del minore, ordinata dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale, che lascia il minore nel suo contesto familiare facendolo però seguire ed aiutare dal servizio stesso. Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di educazione o istituto medico psico-pedagogico.

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento (nuovo comma 2). La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure.

Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento (nuovo comma 2).

La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'articolo 25).

| | |
|--|--|
| <p>Art. 3.(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n.71)1. Alla legge 29 maggio 2017, n.71, sono apportate le seguenti modificazioni: a)all'articolo 1: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1.La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche»;</p> | <p>siamo d'accordo con questa modifica, ...ma dopo “privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche»; dovremmo solo aggiungere “a cura del pedagogista e dell'educatore professionale socio pedagogico”</p> |
| <p>d)dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:«Art. 4-bis. – (Sostegno psicologico agli studenti)– 1.Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli stu-denti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della</p> | <p>Anche Sostegno pedagogico-relazionale agli studenti APEI promuove l'approccio educativo-pedagogico in prima istanza, per questo chiede di introdurre anche il pedagogista e l'educatore professionale sociopedagogico che hanno strumenti propri ed operano in piena autonomia scientifica e deontologica</p> |

| | |
|---|--|
| personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attra-verso il coinvolgimento delle famiglie»; | |
| | |
| | |